



# **Comune di BUTI**

(Provincia di PISA)

**ORDINANZA 1**

**DEL 13/01/2022**

**ORDINANZA DEL SETTORE 3 - AREA TECNICO AMBIENTALE**

**Oggetto:** ORDINANZA PER INTERDIRE L'ACCESSO E LA FRUIBILITA' DELLA PRIMA PARTE DELLA FERRATA (FITTONI 1-65) DETTA DI SANT'ANTONE SUL MONTE PISANO

## **IL SINDACO**

**Preso atto** della segnalazione del Club Alpino Italiano, sezione di Pontedera, pervenuta in data 12/01/2022 prot. 283, con la quale si informava l'Amministrazione Comunale che, durante un sopralluogo alla ferrata detta di Sant'Antone è stata rilevata la presenza di un masso di grosse dimensioni, in precario equilibrio sul versante del Monte Serra, nella zona sovrastante la prima parte della ferrata (fittoni 1-65);

**Considerato** che l'area interessata dal pericolo è un'area demaniale, e che tra i comuni di Buti, Calci e Vicopisano è stata sottoscritta una convenzione n. 4991/91, ai sensi dell'art. 29 comma 4 L.R. n. 39/2000, in cui il Comune di Calci è stato individuato quale comune capofila per la gestione del patrimonio agricolo-forestale di proprietà regionale;

**Dato atto che**, per quanto succitato, la documentazione allegata alla segnalazione è stata inoltrata al Comune di Calci che ha attivato gli organi competenti quali Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Buti;

**Vista** l'Ordinanza n. 15 del 12/01/2022 emessa dal Comandante Territoriale per la chiusura al transito, eccetto i mezzi di soccorso, della S.P. 56 del Monte Serra sul versante di Buti, nel tratto compreso tra il Km 4 ed il Km 4+400, per pericolo caduta massi;

**Visto** l'intervento della Provincia di Pisa, quale ente proprietario della strada, che ha provveduto in data 12/01/2022 alla chiusura del tratto sopra indicato, fino all'eliminazione del pericolo ed al ripristino della sicurezza stradale;

**Ravvisata** la necessità, a titolo precauzionale, di **chiudere la prima parte della ferrata (fittoni 1-65), impedendo la fruibilità e l'accesso agli escursionisti e scalatori che, normalmente vivono il Monte**, onde scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e sicurezza a persone e mezzi, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad eliminare la situazione di pericolo evidenziata e garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'intera area;

**Ritenuta** la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini così come previsto dall'art 54 c. 4 del D. Lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i,

## **ORDINA**

Per quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato e facente parte integrante e sostanziale, con decorrenza immediata, e nelle more dell'esecuzione dei necessari lavori di messa in sicurezza che il caso richiede, a scopo cautelativo ed a tutela della pubblica e privata incolumità, di **provvedere con urgenza alla chiusura della prima parte della ferrata (fittoni 1-65)**, impedendo la fruibilità e l'accesso agli escursionisti e scalatori che, normalmente vivono il Monte.

## **DISPONE**

La presente ordinanza è valida con effetto immediato fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque fino all'eliminazione delle cause che hanno scaturito l'emanazione del presente provvedimento;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, per il periodo previsto dalle vigenti leggi e resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi ed attraverso il sito internet istituzionale;

Che copia del presente atto sia inviata:

- Al Comando di Polizia Municipale di Buti;
- Al Comando Carabinieri Territorialmente competente;
- Al Comune di Calci, in quanto Comune capofila per la gestione del patrimonio agricolo-forestale di proprietà regionale;

## **DEMANDA**

Al Comune di Calci, e al Comando di Polizia Municipale del Comune di Buti le attività di vigilanza e controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

## **INFORMA**

Ai sensi dell'art 3 comma 4 della L. 241/1990 e s.m.e.i., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale  
Buti, 13/01/2022

**IL SINDACO**

BUTI ARIANNA / ArubaPEC S.p.A.